ACTA APOSTOLICAE SEDIS

SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI DELLO STATO

DELLA CITTÀ



DEL VATICANO

Pontificato di S. S. Benedetto XVI - Anno IV

N. LXXII – Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

1 ottobre 2008

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la Legge fondamentale 26 novembre 2000;

Vista la Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, N. CCCLXXXIV;

Vista la Legge 10 dicembre 2007, n. LIV, recante norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e delega al Presidente del Governatorato per l'emanazione del Regolamento tecnico e di attuazione;

ha promulgato il seguente

DECRETO

Art. 1. — È promulgato "ad experimentum" per un triennio il Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il 1° novembre 2008.

L'originale del presente decreto e dell'annesso Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Città del Vaticano, primo ottobre duemilaotto.

GIOVANNI CARD. LAJOLO, Presidente

ALLEGATO

Regolamento tecnico e di attuazione della legge 10 dicembre 2007, n. LIV, sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

TITOLO I ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 1 (Finalità e struttura del Servizio)

- 1. Nell'ambito delle competenze definite dall'art. 7 della Legge 10 dicembre 2007, n. LIV di seguito Legge LIV il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro pone in essere ogni idonea iniziativa, in particolare sul piano della formazione e della prevenzione, per favorire la costituzione di comunità di lavoro costantemente ispirate al rispetto della dignità della persona, nella tutela della sua integrità psico-fisica e morale.
- 2. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro di seguito indicato con la sigla S.S.L. istituito dalla Legge LIV alle dirette dipendenze del Presidente del Governatorato, è equiparato, ai fini della organizzazione amministrativa e di bilancio, ad un Ufficio Centrale del Governatorato.
- 3. Il S.S.L. esercita le funzioni amministrative ed effettua le attività tecniche previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 2 (Nomina dei Delegati, Incaricati e Consulenti per la Sicurezza)

1. Il Presidente del Governatorato fissa, con proprio provvedimento, termini e modalità per la nomina dei Delegati e Incaricati per la Sicurezza, rimessa alla decisione discrezionale del Rappresentante legale di ogni Ente di cui all'art. 1, n. 2, della Legge LIV. Con lo stesso provvedimento determina, in ragione della complessità e della dislocazione dei luoghi di lavoro, il numero dei Delegati e degli Incaricati che possono essere nominati da ciascun Ente.

- 2. I Rappresentanti legali degli Enti stabilmente preposti ad un servizio esterno di pubblica utilità, ai quali si applica la disciplina prevista dall'art. 1, n. 3, lett. b, della legge LIV sulla base dell'Elenco degli Enti stessi predisposto dal Presidente del Governatorato, comunicano al S.S.L., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i nominativi dei Delegati e degli Incaricati per la sicurezza nonché degli altri Incaricati.
- 3. I Rappresentanti legali di tutti gli Enti comunicano al S.S.L. i nominativi dei consulenti tecnici nominati ai sensi dell'art. 3, n. 7, della Legge LIV.
- 4. Le nomine, di cui al presente articolo, devono effettuarsi in forma scritta e recare l'accettazione nella medesima forma.

Art. 3 (Consultazione dei lavoratori)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono adottate le misure di consultazione dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 7, n. 5, lett. i, della Legge LIV, al fine di favorire una sempre maggiore conoscenza delle finalità e dei contenuti della legge medesima.

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

Art. 4 (Prescrizioni generali)

- 1. I luoghi di lavoro, come determinati dall'art. 1, n. 1, lett. b, della Legge LIV, devono assumere tutte le caratteristiche per la migliore tutela della persona del lavoratore.
- 2. A quanti si trovano in condizioni di disabilità deve assicurarsi, secondo le modalità rese possibili dalla configurazione dei luoghi, l'eliminazione di barriere architettoniche o la realizzazione di percorsi alternativi.
- 3. Le lavoratrici in gravidanza devono essere salvaguardate da ogni situazione ambientale che possa recare qualsivoglia pregiudizio alla salute della madre o del nascituro.

Art. 5 (Requisiti tecnici)

Gli ambienti di lavoro devono possedere i requisiti di stabilità e solidità; di altezza, cubatura e superficie; di pavimentazione e muratura; illuminazione, areazione, temperatura ed umidità; di passaggio e circolazione, interna ed esterna, anche a mezzo scale, di cui al Decreto Legislativo della Repubblica italiana 9 aprile 2008, n. 81, di seguito D. Lgs. 81, All. IV, nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.1 — 1.10.6, 2, 3 e 6.2 — 6.6.

Art. 6 (Uscite e dispositivi di emergenza)

- 1. I luoghi di lavoro devono essere dotati di vie ed uscite di emergenza, nonché di idonei sistemi di illuminazione sussidiaria, secondo le caratteristiche indicate nel D. Lgs. 81, All. IV, nn. 1.5 e 1.10.7.
- 2. Devono prevedersi altresì impianti di protezione dagli effetti dei fulmini, dalla propagazione dei gas, vapori e altre sostanze nocive.

Art. 7 (Scostamenti)

- 1. Gli eventuali scostamenti dalle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 devono essere indicati nel Documento di informazione redatto ai sensi dell'art. 8 della Legge LIV, unitamente alla soluzione prospettata. La mancata indicazione comporta assunzione di diretta responsabilità, da parte dei Rappresentanti degli Enti interessati, in ordine alle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni predette.
- 2. Per i requisiti tecnici dei cantieri temporanei e mobili si applica la normativa di cui ai successivi artt. 25-33.

Art. 8 (Strutture di supporto)

- 1. Quando il tipo di attività, particolarmente prolungata, rumorosa o intensa lo richieda, è posto a disposizione dei lavoratori un idoneo locale per consentire una temporanea pausa, salvo che la configurazione del luogo di lavoro non offra già equivalente possibilità.
- 2. Sono posti a disposizione dei lavoratori, quando siano tenuti ad indossare appositi indumenti da lavoro, armadietti personali ed idonei locali spogliatoio, distinti fra i due sessi. Negli armadietti, chiudibili a chiave, deve essere consentito riporre gli indumenti civili separatamente dagli indumenti da lavoro.

78

il m

gr gl:

di

av cv in

di il de pe ne n. l':

al

p c:

ri (a ri n

e e

mod test scur

firm rela

require te na Nazi (Com Norm nale) certin dalla esser sigle data

vigor le al Servi rezza prim l'art.

macc istru ed av

adeg 5 Rego gener conformità ai criteri disposti a I lavoratori sono tenuti ad a partite circa il corretto utiliza

6. Le attrezzature devor sottoponendole alle revisioni tive tecniche relative, second zione dei Servizi Tecnici ed ut ai tempi di verifica contenuta

(Pro

- 1. A supporto delle misu colare nell'utilizzo dei maccl dotati di specifici dispositivi di attività prestata.
- 2. Le tipologie e quantità da ciascun Ente, anche in rela do le indicazioni di cui al D. La congruità del S.S.L.
- 3. I lavoratori dotati di obbligati a farne uso durant l'uso del dispositivo è prescrit

 $(I\gamma$

- 1. Gli impianti elettrici dinstallati, verificati e manuten buona tecnica.
 - 2. Si considerano a regola
- a) gli impianti elettrici trici marcati CE;
 - b) gli utilizzatori elettr
- c) gli impianti ed utili: UNI e CEI.
- 3. Gli impianti elettrici d messa a terra e di interrutto equivalenti sistemi di protezio che generali indicate dalla D rispettate altresì le distanze tab. 1.

4. Le imprese installatrici so tente la dichiarazione di conformi norme di cui ai numeri che prece

(Impiar

- 1. Gli apparecchi e impiant realizzati, forniti, installati, ver regole dell'arte e della buona tec
- 2. Si considerano a regola gi struiti, installati, e condotti in o Regio Decreto dello Stato italia Decreti ministeriali della Repubb gio 1974 e 15 gennaio 1998.
- 3. Si considerano a regola d semplice marcati CE.

(Centrali ed

- 1. Le centrali ed impianti ter installati, verificati e manutenuti buona tecnica.
- 2. Si considerano a regola glutilizzati secondo le norme tecni. Repubblica italiana 1 dicembre 19
- 3. Ai fini del contenimento de to atmosferico, si applicano le no sidente della Repubblica italiana

(Ascensori

- 1. Gli ascensori e montacaric installati, verificati e manutenuti s buona tecnica.
- 2. Si considerano a regola gli stallati ed utilizzati nel rispetto de Presidente della Repubblica italia

TITOLO IV ATTIVITÀ SPECII

Art. 17 (Movimentazione manua

- 1. Alla movimentazione manuale dei casi in cui non siano possibili diverse solu
- 2. Sono adottate, per i lavoratori a necessarie per ridurre al minimo indisper sicurando nel contempo ogni idonea tute modalità operative, per fronteggiare i r della salute. Si applicano, a tal fine, gli contenuti nell'All. XXXIII del D. Lgs.

Art. 18 (Utilizzo di videot

- 1. I videoterminali e i posti di lavoro corrispondere ai requisiti tecnici di cui a
- 2. Al lavoratore che svolge attività dosi di attrezzature munite di videoteri almeno 15 minuti ogni due ore continua consentire la interruzione dell'utilizzo del lavoratore in diversa incombenza, s dei diversi Enti.

TITOLO RISCHI PART

> Art. 1 (Agenti bio

- 1. Per agente biologico si intende geneticamente modificato, coltura cell potrebbe causare infezioni, allergie o il degli agenti biologici in gruppi di risch D. Lgs. 81, All. XLVI.
- 2. Nelle attività lavorative in cui v ratori conseguente ad esposizione ad ag tate idonee misure tecniche e organizza
 - a) evitare o ridurre al minimo l'i
- b) limitare al minimo il numero zialmente esposti a tali agenti;

c)degli add dD. Lgs. gazione Acta Apostolicae Sedis — Supplemento adottare idonce misure di protezione, collettive ed individual detti nonché predisporre misure igieniche adeguate; 1. P utilizzare il segnale di "rischio biologico" di cui all'All. XLV d a)81 o altri segnali di avvertimento appropriati; Decreto adottare sistemi che prevengano e riducano al minimo la propa ché gli aaccidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro. pericolo solo per Art. 20 b)(Agenti chimici) Decreto ché gli der agenti chimici pericolosi si intendono: pericolo agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi d solo per Legislativo della Repubblica italiana 3 febbraio 1997, n. 52, no c) genti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanz in base se di cui al predetto decreto; sono escluse le sostanze pericolo la salute l'ambiente; cologich agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi d compres Legislativo della Repubblica italiana 14 marzo 2003, n. 65, no sizione lagenti che rispondono ai criteri di classificazione come prepara 2. Si di cui al predetto decreto; sono escluse le sostanze pericolo cui al pi l'ambiente; nel tem agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolc razione alle lettere a) e b), possono comportare un rischio per la sicurezza rimento dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche o toss 3. 1e e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavor agenti ci gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di espo ridotti professionale. ai intende per valore limite di esposizione professionale, ai fini recedente numero, il limite della concentrazione media, pondera po, di un agente chimico nell'aria, all'interno della zona di resp b di un lavoratore, in relazione ad un determinato periodo di rihoesposti; selle attività lavorative in cui vi sia rischio di esposizione l'esposi: chimici pericolosi, i pericoli conseguenti devono essere eliminati minimo mediante le seguenti misure: riduzione della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro elazione alle necessità della lavorazione; riduzione del numero di lavoratori che sono o potrebbero esse riduzione nei limiti del possibile della durata e dell'intensità de

one;

materie radioattive e nel caso di qualsiasi altra attività o situazione che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni ionizzanti, comprese le attività con macchine radiogene, devono essere attuate le misure di protezione e sicurezza necessarie.

2. Il S.S.L. assicura la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica delle radioprotezioni dei dipendenti esposti alle radiazioni ionizzanti, avvalendosi delle competenti Direzioni, secondo le indicazioni del Decreto legislativo della Repubblica Italiana 17 marzo 1995, n. 230.

Art. 22 (Campi elettromagnetici)

- 1. Nel caso di attività, di qualsivoglia natura, comportante esposizione a campi elettromagnetici, il S.S.L. assicura, avvalendosi delle competenti Direzioni:
- a) la specifica valutazione dei rischi, derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici, con la misurazione periodica dei livelli di esposizione, verificando che non risultino superiori ai valori limite previsti dal D. Lgs. 81, All. XXXVI;
- b) l'individuazione dei luoghi di lavoro ove i lavoratori risultano potenzialmente esposti a campi elettromagnetici in misura superiore a quella dei valori limite di cui alla precedente lett. a), con l'adozione delle relative iniziative a tutela dei lavoratori stessi;
- c) la delimitazione dei comprensori controllati, con aggiornamento annuale delle delimitazioni, provvedendo contestualmente ad interdire l'accesso agli estranei all'attività;

Acta Apostolicae Sedis — Supplemento

- 84
- d) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure adeguate di manipolazione, immagazzinamento, manutenzione e trasporto;
- e) predisposizione di idonee misure di protezione collettiva (ventilazione e aspirazione, generalizzate e localizzate, ecc.), al fine di ridurre la concentrazione atmosferica di inquinanti chimici;
 - f) fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale;
 - g) adozione di misure igieniche adeguate.

Art. 21 (Materie radioattive e macchine radiogene)

1. Nel caso di produzione, importazione, esportazione, manipolazione trattamento impiego deposito, trasporto, raccolta e smaltimento di

- d) la definizione dei necessari interventi di bonifica e sicurezza, da realizzare a cura dell'Ente responsabile, con la determinazione delle specifiche misure per la prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie;
 - e) l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

Art. 23 (Altri agenti fisici)

Le misure di prevenzione, bonifica e protezione previste nell'art. 22 si applicano, nel caso di fenomeni registrabili all'interno dei luoghi di lavoro disciplinati dal presente Regolamento, anche in presenza di altri agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, ecc.), come individuati dal D. Lgs. 81, art. 180, con il rinvio alle indicazioni e prescrizioni tecniche ivi previste.

Art. 24 (Agenti cancerogeni e mutageni)

- 1. Per agente cancerogeno si intende:
- a) una sostanza o un preparato, contenente una o più sostanze che rispondano ai criteri di classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, sulla base delle previsioni dei Decreti Legislativi della Repubblica italiana 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65;
- b)una sostanza, un preparato o un processo di cui all'Allegato XLII del D. Lgs. 81.
- 2. Per agente mutageno si intende: una sostanza o un preparato corrispondenti ai requisiti di concentrazione previsti nei Decreti legislativi richiamati al n. 1, lett. a.
- 3. Per valore limite, si intende il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato, come indicato nell'All. XLIII del D. Lgs. 81.
- 4. L'utilizzo di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro deve essere evitato o comunque ridotto provvedendo, se possibile, alla loro sostituzione con sostanze o preparati non nocivi o di ridotta nocività. Devono adottarsi preferibilmente sistemi di lavorazione a ciclo chiuso, provvedendo in ogni caso a che l'esposizione dei lavoratori sia ridotta al più basso valore tecnicamente raggiungibile, anche mediante l'utilizzo di idonee cappe di aspirazione ed altri sistemi di ricambio immediato dell'aria. Devono essere utilizzati altresì idonei indumenti protettivi ed altri dispositivi di protezione individuale.

5. L'esposizione dei dipen deve essere comunque super richiamato al n. 3.

0

(Appl

Le norme di cui ai Titoli getto, persona fisica o giuridio lavoro, ivi compresi i compor nomi, gli artigiani, gli installa

(Appalti, prestaz

- 1. Negli appalti, nelle p l'Ente che affida l'attività e preventivamente l'idoneità p mera di Commercio, industria goria, certificazioni e autocert ai lavori specifici richiesti e cor obblighi di sicurezza di cui al p la documentazione relativa.
- 2. Il S.S.L. effettua perio mentazione predetta.
- 3. Nella disciplina delle a procedimento di cui all'art. 2 dimensione delle attività o al mento richiamato può omette contratto ogni previsione in n
- 4. Non trovano in ogni ca norma di legge.

(Pre

1. Ai fini del presente Reg luogo di lavoro, temporaneo o di ingegneria civile, come D. Lgs. 81.

- 2. L'Ente per conto del c zata, di seguito denominato d
- a) assicurare le condizio dei lavoratori in conformità a
- b) nominare il Respons ne dell'opera e della direzione 89, lett. C), del D. Lgs. 81;
- c) nei casi di presenza i imprese, nominare il Coordin per l'esecuzione dei lavori.
- 3. I Coordinatori per la devono essere in possesso dei D. Lgs. 81, ovvero di titoli emensione del cantiere ed il Responsabile dei lavori può e progettazione e Coordinatore prione del S.S.L.
- 4. I nominativi del Respo progettazione e per l'esecuzion verso apposito cartello di cant S.S.L. Nel caso di sostituzioni, del cartello.

(Idoneità e f

- 1. Ai fini della tutela della sabile dei lavori acquisisce dal certificazioni necessarie al fin professionale, riferendosi indio XVII del D. Lgs. 81 ed alle ind medesime dovranno essere tra
- 2. La funzionalità delle deve essere costantemente ve restando le competenze del Co all'art. 27, attenendosi ai crite D. Lgs. 81.
- 3. Nel caso non sia stato i mittente risponde direttament in cantiere.

Art. 29

(Obblighi del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

Il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono adempiere agli obblighi rispettivamente previsti dagli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81.

Art. 30

(Piano di sicurezza e coordinamento)

- 1. Nei cantieri ove si prevede il superamento di 350 giorni complessivi di attività lavorativa, prestata da tutti i lavoratori, anche autonomi, impegnati per la realizzazione dell'opera (c.d. uomini/giorno) è obbligatoria la redazione, a cura del Coordinatore per la progettazione, del piano di sicurezza e coordinamento, quale parte integrante del contratto d'appalto o dell'affidamento del lavoro.
- 2. Il piano consta di una relazione tecnica e delle correlate prescrizioni che, sulla base della specialità e complessità dell'opera, siano atte a prevenire e comunque a ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. I contenuti minimi del piano sono quelli indicati nell'All. XV del D. Lgs. 81.

Art. 31 (Comunicazioni e documentazioni)

- 1. I nominativi del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere comunicati al S.S.L., unitamente agli altri dati di cui al D.Lgs. 81 All. XII, dieci giorni prima dell'inizio delle attività di cantiere. Allo stesso S.S.L. devono essere comunicate le eventuali modifiche intervenute.
- 2. Il S.S.L. determina la documentazione che deve essere custodita presso i singoli cantieri.

Art. 32 (Recinzione e custodia)

- 1. Ogni cantiere deve essere dotato di recinzione, nelle modalità previste in ragione del tipo di attività e di estensione fisica delle opere, al fine di impedire l'accesso agli estranei. In particolare devono essere isolati, a mezzo di apposita protezione, macchinari o altri luoghi che offrano specifici pericoli per i non addetti ai lavori.
- 2. Deve essere impedito, con apposite recinzioni o altro idoneo mezzo, il transito sotto ponti sospesi ed a sbalzo, scale aeree e simili, così come nei pressi di qualsivoglia situazione di pericolo derivante dall'organizzazione del cantiere.

3. Copia delle chiavi disposizione del Corpo dei di competenza.

Per i lavori che si eseg piano di appoggio stabile di zione e prevenzione previst

In quanto rispondano applicano nei cantieri le pragli artt. da 112 a 155, e reico D. Lgs. 81.

- 1. A cura dei responsa lavoro sono integrate con l'b sicurezza e della salute dei a
- 2. La segnaletica ha c scrizione e di informazione o tualmente in uso, in confor, XXIV a XXXII del D. Lo
- 3. I lavoratori sono te Per gli aspetti di interessere medesima i visitatori, a que nei cui siano rivolte prescratori.
- 4. La mancata appositrasgressione delle prescrizzi penalmente, ove ne ricorra

MISURE CONT

(Criteri get)

1. In tutti gli ambienti no, a motivo del tipo di attid ne, All.

dall crite na i

idor

ze,

lont inte vie

app nim com

dev con

3 Enti preve

dal s preso tipol degli dei c


(Previs

- 1. Oltre alle previsioni di cu cumento di valutazione dei risch
- a) l'organigramma dell'Ent mansioni ed incarichi funzionali;
- b) l'indicazione, ove esisten Sicurezza, degli Addetti all'emerge soccorso;
- c) l'elencazione di eventuali imprese che di lavoro autonomo;
- d) l'individuazione di fonti sicurezza e la salute dei lavorate misure da adottare e relativi temp
- 2. Le misure di prevenzione e della Legge LIV, devono riguarda
 - a) misure organizzative ger
 - b) dispositivi di protezione
 - c) individuazione di idonei
- d) verifiche dei luoghi e m zature;
 - e) iniziative di informazione
- f) sorveglianza sanitaria mi stata;
 - g) misure minime di primo
- 3. La predisposizione del mod sizione delle informazioni sui risch è effettuata tenendo conto della necessarie alla stesura del Docum
- 4. Il S.S.L. si riserva di integ diretti sui luoghi di lavoro.

Tı Sorvegli

A (Modalità

1. La sorveglianza sanitaria è ni del S.S.L., a cura di specialisti ir Sanità ed Igiene. Sulla base dell medesimo S.S.L., da cui emergono



e n u e: •

tare altresì le eventuali dichiarazioni di quanti sono presenti all'ispezione. L'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori deve essere effettuata in forma riservata.

- 3. Le conclusioni del verbale devono essere adeguatamente motivate e contenere, se del caso, le prescrizioni tecniche da adottare.
- 4. Copia del processo verbale è trasmessa dal S.S.L. agli Enti ed Amministrazioni di competenza e, ove sussistano riscontrate responsabilità personali, ai singoli soggetti interessati.

Art. 45 (Provvedimenti)

- 1. I provvedimenti previsti dall'art. 7, n. 6, lett. b), della Legge LIV, possono comportare la sospensione temporanea o definitiva dell'attività lavorativa e la chiusura di determinati ambienti di lavoro sino alla rimozione dello stato di pericolo accertato.
- 2. Le prescrizioni della Legge LIV e del presente Regolamento dirette ai lavoratori dipendenti comportano doveri d'ufficio, la cui inosservanza è sanzionabile sul piano disciplinare.
- 3. L'inosservanza delle prescrizioni da parte di Enti ed imprese può determinare conseguenze sul piano amministrativo o contrattuale, secondo la valutazione e le decisioni adottate dal Presidente del Governatorato.
- 4. Ove ne ricorrano gli estremi, l'inosservanza delle norme di cui alla Legge LIV ed al presente Regolamento è perseguibile penalmente ai sensi degli Articoli C.P. 178 (omissione atti di ufficio), 311 (delitti di comune pericolo) e 483 (contravvenzioni di comune pericolo), fatta salva l'eventuale integrazione di altre ipotesi di reato.
- 5. Nel caso di concomitante procedimento penale, l'attività ispettiva disposta dal S.S.L. deve correlarsi con le iniziative della magistratura, sospendendo gli eventuali accertamenti di responsabilità personale sino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Art. 46 (Certificazioni)

- 1. Con provvedimento del Presidente del Governatorato sono determinati gli ambiti di attività che richiedono apposita certificazione da parte del S.S.L., ai sensi dell'art. 7, n. 5, lett. c), della Legge LIV.
- 2. Restano ferme le competenze della Direzione di Sanità ed Igiene e della Direzione dei Servizi Tecnici in ordine alle certificazioni, alle verifiche ed altre misure previste dal presente Regolamento o da altra disposizione normativa.

Art. 47 (Corsi di informazione e formazione)

- 1. Lo svolgimento dei corsi di informazione e formazione di cui all'art. 7, n. 5, lett. e), della Legge LIV, è organizzato dal S.S.L. con la collaborazione di ciascun Ente e deve avvenire con periodicità adeguata alle diverse esigenze dei lavoratori, tenuto conto dei rispettivi rischi professionali.
- 2. Specifici incontri di formazione sono predisposti dal S.S.L. per i Delegati ed Incaricati per la Sicurezza, gli Addetti all'emergenza antincendio e gli Incaricati del primo soccorso.
- 3. Il Presidente del Governatorato fissa la quota minima delle ore lavorative annue da destinare ad attività formativa obbligatoria.
- 4. I corsi organizzati all'interno della Città del Vaticano o degli Immobili "extraterritoriali" si tengono durante l'orario di lavoro dei partecipanti.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 (Norme applicabili)

- 1. Le leggi, e gli altri atti con forza di legge, i regolamenti, i decreti ministeriali ed ogni altro atto normativo dello Stato italiano, richiamati negli articoli che precedono, sono recepiti nel testo vigente al momento della entrata in vigore del presente Regolamento, con le modifiche che successivamente interverranno.
- 2. Le norme recepite si applicano sino a che non siano adottate diverse disposizioni in materia, ad integrazione o modifica del presente Regolamento, e purché non risultino contrarie ai precetti di diritto divino, naturale e positivo, né alla normativa del diritto canonico, o ad accordi internazionali sottoscritti dalla Santa Sede, e sempre che non risultino in contrasto con l'ordinamento vaticano e con lo stato di fatto ivi esistente.
- 3. Con riferimento alle previsioni contenute nella normativa italiana recepita dal presente Regolamento, si considerano:
- a) per Autorità in materia di qualsivoglia autorizzazione e procedimento amministrativo il Governatorato;
- b) per Autorità di sorveglianza il S.S.L., cui è rimessa altresì l'interpretazione delle norme richiamate per le esigenze operative, anche al fine delle applicazioni analogiche delle norme stesse richieste da specifiche situazioni;

c) per Autorità Sanitaria, preposta alle attività di sorveglianza e similari, la Direzione di Sanità ed Igiene, attraverso i Medici incaricati di cui all'art. 40, n. 1.

Art. 49 (Clausola contrattuale obbligatoria)

- 1. La mancata previsione, nelle clausole contrattuali, dei costi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro non può costituire motivo di giustificazione per l'inadempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.
- 2. Nella procedura di gara, di qualsivoglia natura, i costi per la sicurezza, indicati in offerta, non possono essere oggetto di ribasso.

Art. 50 (Oneri finanziari)

Ai fini della ripartizione degli oneri finanziari di cui all'art. 13 della Legge LIV, è dovuto al Governatorato un contributo, da parte degli Enti e delle Amministrazioni destinatari della legge, in misura proporzionale alle spese sostenute per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. A tal fine, il Governatorato fornisce, in tempo utile, le indicazioni necessarie per la predisposizione delle rispettive previsioni di bilancio.